



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Disegno di legge concernente "Misure urgenti in materia di organizzazione della Regione".

Relazione

Il disegno di legge reca disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione ed incide prevalentemente sulla modifica della legge regionale n. 31 del 1998 (Capo I) oltre che su alcune altre leggi regionali (Capo II).

L'art. 1 codifica i principi generali in materia di valutazione dirigenziale, ancorandoli al quadro nazionale di riferimento e alle disposizioni dei contratti collettivi per la dirigenza e per il personale regionale.

Al fine di consentire un flessibile adeguamento dell'organizzazione dell'Amministrazione agli obiettivi di governo, l'art. 2 delegifica le procedure d'istituzione, modifica e soppressione delle Direzioni generali e dei Servizi, attribuendo alla Giunta il compito di definire le linee fondamentali dell'organizzazione amministrativa della Regione.

La norma prevede: un numero massimo di Direzioni generali; che in ogni Assessorato deve essere istituita almeno una Direzione generale; che in Presidenza può essere istituito un numero di Direzioni generali pari al trenta per cento di quelle istituite. I Servizi possono essere istituiti, modificati o soppressi con provvedimento del Direttore generale, previo accordo con l'organo politico di riferimento e di concerto con il Direttore generale dell'organizzazione, entro limiti numerici fissati dalla Giunta regionale. Le articolazioni organizzative di livello non dirigenziale, infine, nel limite delle risorse per l'organizzazione interna ripartite tra le Direzioni generali secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, potranno essere istituite, modificate o sopprese, con provvedimento del Direttore generale.

L'art. 3 istituisce il Comitato di coordinamento delle Direzioni generali che assicura l'unitarietà dell'azione amministrativa tra le strutture organizzative della Regione per la definizione delle politiche trasversali che richiedono integrazione e apporti intersettoriali.

Gli artt. 4 e 6 introducono nuove modalità di definizione delle dotazioni organiche dell'Amministrazione regionale, degli Enti e delle Agenzie e le collegano al Piano di programmazione triennale del fabbisogno di personale. Il Piano, in relazione alle priorità dell'azione di governo e nel rispetto dei vincoli della spesa, quantifica le risorse umane necessarie per lo svolgimento dei compiti istituzionali e ne prevede la ripartizione tra le Direzioni generali. L'art. 5, in un'ottica di semplificazione della materia, attribuisce all'Assessore del personale la formalizzazione dei contingenti organici delle Direzioni generali, nell'ambito della dotazione complessiva definita



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

dalla Giunta, con particolare riferimento all'esigenza di riequilibrio dei contingenti medesimi in relazione agli interventi di riorganizzazione degli uffici e di razionalizzazione dei processi di lavoro.

L'art. 7 sopprime le posizioni dirigenziali di studio e di ricerca. Attribuisce alla Giunta il potere di istituire Unità di progetto, strutture temporanee per il conseguimento di obiettivi specifici, anche intersettoriali, coordinate da personale dirigente dell'amministrazione regionale. La deliberazione della Giunta regionale n. 17/20 del 13.5.2014 ha preso atto che la previsione di apposite posizioni dirigenziali per lo svolgimento di attività di studio e ricerca si è rivelata inefficace, in quanto attività analoghe possono essere svolte anche dai funzionari, come previsto dal Contratto collettivo regionale di lavoro. Per altro verso, la diffusione capillare dei compiti di studio e ricerca in capo a dirigenti dedicati in via esclusiva a tale funzione, non rispecchia un effettivo fabbisogno dell'Amministrazione regionale. L'istituzione di posizioni per funzioni di studio e ricerca costituisce un'anomalia propria della Regione Sardegna, perché nell'ordinamento nazionale tale previsione si configura come uno status connesso ad esigenze temporanee o come un incarico provvisorio in attesa dell'attribuzione di quello di direzione (art. 19, comma 10, del D.Lgs. n. 165/2001). Per altro verso, nel quadro degli interventi volti alla riduzione della spesa degli apparati pubblici (cfr. art. 2, comma 10, lettere b) ed f) del D.L. 6.7.2012, n. 95, convertito nella L. 7.8.2012, n. 135), la previsione in pianta organica degli incarichi dirigenziali di studio e ricerca è ormai in fase di ripensamento anche a livello nazionale.

L'art. 8 estende la possibilità di attribuire l'incarico di Direttore generale della Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale ai dirigenti dell'amministrazione regionale in possesso di comprovata professionalità ed esperienza acquisite nelle materie di competenza del Corpo.

L'art. 9 modifica l'attuale disciplina della sostituzione dei Direttori generali in caso di vacanza o di assenza, rivelatasi assolutamente inefficace. In caso di vacanza, le funzioni di Direttore generale sono esercitate per un massimo di 90 giorni da altro dirigente della medesima Direzione generale, individuato dall'organo politico con proprio provvedimento. In mancanza di tale designazione, le funzioni sono esercitate, sempre per un massimo di 90 giorni, dal dirigente con la maggiore anzianità nelle funzioni di Direttore di servizio. Con riferimento ai casi di assenza, invece, il Direttore generale designa il dirigente della Direzione generale che lo sostituisce in caso di assenza. Anche in questo caso, in mancanza di designazione, le funzioni sono esercitate dal dirigente con la maggiore anzianità nelle funzioni di Direttore di servizio.

L'art. 10 introduce il sistema Regione, costituito dall'Amministrazione, dalle agenzie e dagli enti pubblici regionali. Le disposizioni accelerano i processi di mobilità dei dirigenti e del personale nel sistema e tra quest'ultimo e le altre pubbliche amministrazioni al fine di consentire l'utilizzo più



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

appropriato delle competenze per il raggiungimento degli obiettivi di governo. In un'ottica di semplificazione e di ampia flessibilità, l'art. 10 attribuisce alla Giunta regionale il potere di autorizzare le procedure di mobilità da realizzarsi senza incremento della spesa complessiva per il personale. Tali procedure consentono il riequilibrio degli organici, anche in relazione agli interventi di riorganizzazione e razionalizzazione già avviati nell'amministrazione e che saranno estesi a tutto il sistema Regione.

L'art. 11 modifica la composizione degli uffici di diretta collaborazione con l'organo di direzione politica (Uffici di Gabinetto). L'attuale composizione di tali uffici non è più idonea a fornire un adeguato supporto tecnico-professionale rispetto ai rinnovati compiti istituzionali. La norma consente una flessibile composizione degli Uffici di Gabinetto cosicché l'organo politico, nei limiti numerici stabiliti in legge, possa articolare l'organizzazione dell'ufficio in modo funzionale al perseguimento degli obiettivi di governo.

L'art. 12, in coerenza con l'indirizzo di flessibilizzazione dell'organizzazione amministrativa della Regione, delegifica la composizione dell'Ufficio di rappresentanza della Regione a Bruxelles il cui contingente verrà determinato con deliberazione della Giunta regionale.

L'art. 13 propone l'abrogazione della disposizione (rimasta inattuata) che aveva trasferito le competenze relative alla Società dell'informazione in Presidenza, ritrasferendone così la responsabilità in capo alla Direzione generale degli Affari generali.

L'art. 14 è la norma finanziaria che stabilisce che dall'attuazione della presente legge non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.